



REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
 SEZIONE PRIMA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del giudice unico dott.ssa Diletta Maria Grisanti, all'udienza del 15/4/2021, esaurita la discussione orale ed udite le conclusioni delle parti, ha pronunciato ai sensi degli artt. 22 l. n. 689/1981 e 7 d.lgs. n. 150/2011, la seguente

SENTENZA

dando lettura alle parti non presenti alle ore 19,43 del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione,

nella controversia iscritta al n. 6842 degli affari contenziosi civili per l'anno 2020, promossa con ricorso depositato in data 21.9.2020 da

JOLLY s.a.s. di YE JIANCGLI & C. (p.iva 04149010276), in persona del legale rappresentante *p.t.*, elettivamente domiciliata in Rovigo (RO), via G. Mazzini n. 23, presso lo studio dell'avv. Marco Casellato, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;

- *opponente* -

contro

COMUNE DI MIRA (c.f. 00368570271), in persona del Sindaco *p.t.*, rappresentato e difeso, giusta mandato in atti, dagli avv.ti Roberta Brusegan, Katia Maretto e Giuseppe Roberto Chiaia dell'Avvocatura della Città Metropolitana di Venezia ed elettivamente domiciliato presso la sede di quest'ultima in Mestre – Venezia, via Forte Marghera n. 191;

- *opposto* -

in punto: opposizione a ordinanza-ingiunzione

CONCLUSIONI

All'udienza di discussione fissata per il 15/4/2021, le parti concludevano come da verbale.

RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 21.9.2020, la JOLLY s.a.s. di YE JIANCGLI & C. adiva il presente Tribunale al fine di ottenere l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, dell'ordinanza-ingiunzione n. 143, prot. n. 27374 dell'8.7.2020, Reg. n. 1627, emessa dal Comune di Mira, nella persona del Dirigente SUAP, in data 7 luglio 2020 e notificata in data 23.7.2020, con la quale le era stato ingiunto il pagamento della somma pari ad euro 26.000,00 a fronte dell'asserita violazione dell'art. 7, comma 3, della L.R. n. 38/2019, sanzionato dall'art. 14, comma 2, lett. A) della L.R. 38/2019 in quanto *“le vetrine del locale, in cui sono installati 13 apparecchi per il gioco di cui all'art. 110, c.6 TULPS, sono oscurate con pellicole che impediscono totalmente la visibilità dall'esterno, degli ambienti interni”*.

A sostegno della fondatezza del ricorso parte opponente deduceva, in particolare:

- di gestire un ambiente dedicato al gioco *ex art. 9, comma 1, lett. f)* del decreto direttoriale del 22.1.2010 AAMS e s.m.i., denominato *“Empire Riviera”*, ubicato in Mira (VE), Fraz. Oriago, via Ghebba n. 1-3, in virtù di licenza rilasciata dalla Questura di Venezia del 12.7.2013;
- che, in data 18.12.2019, il Comando di Polizia Locale del Comune di Mira aveva emesso verbale di accertamento e contestazione nei confronti della medesima per l'asserita violazione dell'art. 7, comma 3, della L.R. n. 38/2019, sanzionato dall'art. 14, comma 2, lett. A) della L.R. 38/2019;
- che, nonostante quanto dalla medesima dedotto in sede di scritti difensivi, il Comune di Mira aveva ritenuto di confermare il suddetto verbale, procedendo con l'emanazione dell'ordinanza-ingiunzione oggetto della presente opposizione;
- che l'ordinanza *de qua* deve essere riformata in quanto nulla e/o illegittima e/o invalida alla luce: 1) del difetto di competenza dell'organo (Dirigente del Servizio

SUAP) che l'ha emanata, stante la competenza del Sindaco a provvedervi quale massima autorità sanitaria locale, conformemente a quanto stabilito dall'art. 6, l.r. Veneto n. 38/2019, il quale affida ai Comuni il compito di attuare le disposizioni programmatiche in materia di salute pubblica; 2) della violazione e/o falsa applicazione da parte del Comune opposto dell'art. 7, l.r. n. 38/2019, per non aver provveduto l'amministrazione all'emanazione di un regolamento attuativo della normativa di indirizzo di cui alla legge regionale citata; 3) della buona fede della ricorrente, per aver la medesima incolpevolmente creduto nella legittimità della propria condotta, stante la complessità e la frammentarietà della disciplina normativa specialistica del settore; 4) del mancato accertamento, da parte degli agenti della Polizia Locale, del numero degli apparecchi installati ed effettivamente funzionanti, in violazione di quanto stabilito dal combinato disposto degli artt. 7 e 14, l.r. n. 38/2019; 5) in ogni caso, della manifesta ingiustizia e sproporzionalità *nel quantum* della sanzione irrogata, tenuto conto della modesta offensività della condotta oggetto di contestazione.

Si costituiva in giudizio il Comune di Mira, insistendo per il rigetto dell'opposizione e la conferma dell'ordinanza-ingiunzione oggetto della presente controversia, alla luce: 1) della competenza del Dirigente all'emanazione del provvedimento sanzionatorio, in virtù di quanto stabilito dall'art. 107, d.lgs. n. 267/2000 e dell'inapplicabilità, nel caso di specie, dell'art. 50 del medesimo decreto, riguardante le diverse ipotesi di emergenze sanitarie e di igiene pubblica; 2) di quanto previsto dall'art. 6, l.r. n. 38/2019, ai sensi del quale vengono individuate le competenze, in conformità al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 Cost., dei Comuni, tra le quali non è ricompresa quella alla regolamentazione delle vetrine degli esercizi commerciali in questione, e di quanto stabilito dall'art. 7 della legge suddetta, il quale, nel prevedere il divieto di oscuramento delle vetrine, non rappresenterebbe affatto un atto di indirizzo, ma di diretta applicazione, senza necessità alcuna di recepimento o disciplina da parte dei Comuni; 3) della non invocabilità della buona fede, stante

l'assenza di alcun elemento positivo estraneo alla condotta idoneo ad indurre la società opponente in errore e dell'obbligo in capo alla stessa di conoscere la normativa di settore; 4) della fede privilegiata di cui è dotato il verbale di accertamento, non oggetto di querela di falso, nella parte in cui è stata accertata, in contraddittorio con il titolare dell'esercizio commerciale, la presenza di n. 13 apparecchi nei locali del medesimo, anche alla luce del riferimento dell'art. 14, comma 2, lettera a), della legge regionale in questione agli apparecchi in generale e non a quelli funzionanti; 5) della correttezza anche nel *quantum* della sanzione, irrogata nella sua misura minima.

Alla prima udienza di trattazione le parti, previo impegno dell'amministrazione opponente di non procedere all'esecuzione dell'ordinanza-ingiunzione, chiedevano fissarsi udienza di discussione.

All'udienza del 15.4.2021, i procuratori delle parti discutevano la causa come da verbale.

L'opposizione è infondata e deve, dunque, essere rigettata per le ragioni che seguono. Come sopra evidenziato, parte opponente ha adito il presente Tribunale al fine di ottenere l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione oggetto di impugnazione, con la quale le era stata irrogata la sanzione pari ad euro 26.000,00, a fronte della contestata violazione dell'art. 7, comma 3, della L.R. n. 38/2019.

Ebbene, i motivi di opposizione formulati dall'opponente risultano destituiti di fondamento.

Con riferimento al primo motivo, relativo alla dedotta incompetenza del Dirigente SUAP all'emanazione del provvedimento sanzionatorio, risulta cogliere nel segno quanto evidenziato dall'amministrazione opposta circa la competenza dell'organo dirigenziale alla luce di quanto stabilito dall'art. 107 d.lgs. n. 267/2000. Ed infatti, sulla base della disposizione in questione, è stabilito che *“a decorrere dalla data di entrata in vigore del testo unico, le disposizioni che conferiscono agli organi di cui al capo I del titolo III*

(organi di governo) l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti".

A nulla rileva, dunque, quanto affermato dalla società opponente circa la competenza attribuita ai Comuni, ad opera dell'art. 6 l.r. Veneto n. 38/2019, di attuare le disposizioni programmatiche, per le ragioni che si vedranno meglio di seguito, nonché il richiamo compiuto all'art. 50 d.lgs. n. 267/2000, dal momento che riguardante le diverse ipotesi *"di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale"*, nel quale differente caso è attribuito al Sindaco, nella qualità di rappresentante della comunità locale, il potere di emanare ordinanze contingibili e urgenti.

Ebbene, risulta di tutta evidenza la diversità del caso di specie dalle ipotesi di emergenza sanitaria o di igiene pubblica, che legittima l'adozione delle suddette ordinanze, nonché della non ricorrenza del presupposto dell'urgenza.

Passando, dunque, al secondo motivo di opposizione, risulta, anche sotto tale profilo, cogliere nel segno quanto dedotto dall'amministrazione comunale circa il contenuto precettivo e non meramente programmatico e/o di indirizzo dell'art. 7, comma 3, l.r. Veneto n. 38/2019: tale disposizione stabilisce, infatti, testualmente che *"le vetrine dei locali in cui sono installati apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, comma 6, del R.D. 773/1931 non devono essere oscurate con pellicole, tende, manifesti o altro oggetto utile a limitare la visibilità dall'esterno"*.

Ebbene, alla luce del tenore letterale dell'articolo sopra citato, non può ritenersi che la sua applicazione sia condizionata all'adozione di un atto attuativo da parte del Comune. Si evidenzia, peraltro, come la regolamentazione delle vetrine degli esercizi commerciali non sia ricompresa tra le competenze delegate, in conformità al principio di sussidiarietà di cui all'art. 118 Cost., all'amministrazione comunale, individuate al diverso art. 6 della medesima legge.

Né vale a porre in dubbio quanto sopra, la circostanza che altri Comuni si siano dotati di regolamenti attuativi, in adempimento di quanto previsto dal suddetto art. 6;

dalla lettura dei regolamenti in questione è, difatti, evincibile come la prescrizione di cui all'art. 7 sia meramente riproposta all'interno dei medesimi nella parte in cui individua la condotta sanzionabile (vedi doc. 12 depositato da parte opponente).

Ed ancora, con riferimento al terzo motivo di opposizione, non risulta fondato quanto dedotto da parte opponente in merito alla buona fede della medesima circa la legittimità della propria condotta tenuto conto della complessità e della frammentarietà della normativa di settore nonché della circostanza che altri Comuni erano in procinto di dotarsi di regolamenti attuativi della l.r. n. 38/2019; ciò in quanto l'elemento positivo che ingenera l'erronea convinzione della correttezza del proprio operato deve essere esterno e non può coincidere con la mancata conoscenza della normativa regolatrice del settore (si veda sul punto Cass. civile, sez. II, 19/06/2020, n. 11977, in base alla quale *“in tema di sanzioni amministrative, la buona fede rileva come causa di esclusione della responsabilità amministrativa quando sussistono elementi positivi idonei ad ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e quando l'autore medesimo abbia fatto tutto quanto possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso, neppure sotto il profilo della negligenza omissiva”*).

A nulla rileva, pertanto, la circostanza che altri Comuni avessero adottato regolamenti di attuazione, nei quali peraltro la norma violata viene sostanzialmente ribadita, stante, come detto, il carattere precettivo dell'art. 7 l.r. n. 38/2019, violato nel caso di specie.

Quanto, poi, al quarto motivo di opposizione, in disparte ogni valutazione sulla fede privilegiata di cui è dotato il verbale di accertamento, nel quale si dà unicamente atto della presenza di n. 13 apparecchi, deve ancora una volta condividersi quanto evidenziato dall'amministrazione comunale in merito all'irrelevanza della funzionalità/utilizzabilità dei medesimi, dal momento che, ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettera a), l.r. n. 38/2019, è stabilito che *“la violazione delle disposizioni dell'articolo 7, commi 2 e 3, è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 a*

euro 6.000,00 per ogni apparecchio per il gioco di cui all'articolo 110, comma 6, del R.D. 773/1931", da cui la conseguente comminazione della sanzione tenuto conto del numero degli apparecchi presenti nel locale commerciale senza distinzione tra quelli funzionanti e/o accesi ovvero spenti.

Da ultimo, deve essere altresì rigettato il quinto motivo di opposizione con il quale, come detto, parte opponente ha richiesto la rideterminazione nel *quantum* della sanzione, asseritamente manifestamente ingiusta e sproporzionata, dal momento che, come evidenziato anche da parte opposta, l'amministrazione comunale ha provveduto all'irrogazione della medesima nel misura minima, limitandosi a moltiplicare la somma di 2.000,00 euro per il numero degli apparecchi presenti nel locale commerciale. Ciò a conferma, pertanto, della valutazione da parte dell'amministrazione sanzionante della reale offensività della condotta tenuta dalla società opponente.

Le spese vengono liquidate in dispositivo sulla base del principio della soccombenza e in applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014, tenendo conto del valore e della complessità della controversia, del mancato espletamento di alcuna attività istruttoria e dell'attività difensiva svolta dalle parti, che giustificano la determinazione delle medesime tenuto conto dei valori minimi dello scaglione di riferimento.

P.Q.M.

Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando nella causa n. 6842/2020 come in epigrafe promossa, disattesa ogni eccezione contraria:

- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'ordinanza-ingiunzione n. 143, prot. n. 27374 dell'8.7.2020, Reg. n. 1627, emessa dal Comune di Mira;
- condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore di parte opposta, che si liquidano in complessivi euro 1.618,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva e c.p.a. come per legge.

Venezia, 15 aprile 2021.

Il Giudice

dott.ssa Diletta Maria Grisanti